




COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova



R.O.G. n. _____

R.O.U.T. n° 222

05 NOV. 2014

IL SINDACO

- Considerato che a tutela della salute pubblica, occorre provvedere all'emissione di apposita ordinanza sindacale nei confronti di chiunque, a seguito della pulizia di locali destinati ad attività commerciali di qualunque genere e di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) regolarmente allacciati alla rete nera della fognatura cittadina, versi le acque sporche derivanti dalle suddette operazioni sulla sede stradale e/o nelle caditoie stradali destinate alla raccolta delle acque bianche;
- Visto l'art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO della Provincia di Genova inerente l'obbligo di allaccio degli scarichi;
- Visto l'art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana;
- Visto il D. Lgs. n°152 del 03/04/2006;
- Valutata la gravità e i rischi per la salute pubblica e per l'ambiente e ai fini del rispetto delle norme regolamentari sopra richiamate;
- Ravvisata la conseguente necessità di provvedere in merito alla predetta salvaguardia e tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

è fatto divieto a chiunque effettui operazioni di pulizia dei locali di attività commerciali di qualunque genere e pubblici esercizi quali bar, ristoranti e simili, presenti sul territorio del Comune di Santa Margherita Ligure regolarmente allacciati alla fognatura nera, di versare sulla sede stradale e/o nelle caditoie stradali le acque sporche provenienti dalle suddette operazioni

AVVERTE

che in caso di inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del C.P., salvo ogni altro provvedimento.

DISPONE

che i proprietari dei locali in cui operano le suddette attività commerciali, che non risultano allacciati alla fognatura nera, dovranno verificare la possibilità di realizzare un regolare allaccio alla rete nera entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, predisponendo e presentando apposita domanda agli uffici comunali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge n. 1034 del 04/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto, in applicazione del D.Lgs 9/7/2010 n. 104.

La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale e personale dell'Ente Gestore sono incaricati del controllo sull'applicazione di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

Santa Margherita Ligure,



IL SINDACO

Avv. Paolo Donadoni